


Copia

Mitt. geom Messina Vincenzo
Via F. Mancuso, 6
98055 LIPARI



Al Signor Assessore
ai Servizi idrici e fognari
del Comune di
LIPARI

Al Signor Ass. Bilancio e Finanze
del Comune di
LIPARI

Oggetto : Riscontro nota assessore al Bilancio comune di Lipari.

Riscontro la nota dell'Ass al Bilancio e Finanze del 28/08/12 Prot. 28728 per contestare la relazione del Dirigente del IV Settore affermando quanto di seguito:

Circa l'infondatezza delle mie affermazioni è stata già rigettata in quanto l'infondatezza è proprio con le affermazioni del Dirigente del IV Settore;

Non è necessario ribadire che l'impianto di pretrattamento diviene automaticamente di depurazione solo perché finanziato dalla regione Sicilia.

Tale affermazione l'ho contestata da sempre perché non è la fonte di finanziamento che qualifica un impianto di depurazione ma sono le funzioni che svolge.

L'essere qualificato depuratore di 1° livello non abilita l'Ente a dichiararlo impianto di depurazione perché la depurazione non esiste se non vengono elaborate tutte le fasi.

La citata legge regionale 27/86 fra gli altri articoli è composta dall'articolo 4 in cui chiarisce le varie definizioni e fra questi determina cosa si intende impianto di depurazione. Sicuramente in questi casi non può rientrare l'impianto di Lipari anche in virtù dell'art. 11 della predetta legge in cui prevede che quando la popolazione servita è al disotto di 10.000 abitanti compresi anche quelli fluttuanti, non è sufficiente il trattamento di 1° livello ma è obbligatorio il trattamento di tipo primario equivalente al 2° livello ex art. 8 legge regionale 27/86. (vedi circolare Aprile 2002 n° 19906 GURS Parte I n° 25/2002)

Poiché Lipari, in modo particolare nel periodo estivo supera enormemente i 10.000 abitanti equivalenti il Dirigente del IV Settore dovrebbe chiarire come può essere ritenuto legale il solo trattamento di 1° livello. Quando la L.R. 27/86 meglio specifica tutto con l'art. 11 della predetta legge.

Ciò dimostra che le infondatezze le afferma il Dirigente predetto e che la strumentazione viene applicata dal predetto Dirigente ivi comprese le polemiche inutili che non sono da addebitare allo scrivente perché si ribadisce che l'impianto di Lipari è illegale per i motivi sopra enunciati

Circa la sentenza della corte costituzionale n° 335 del 10/10/08 non può essere applicata in rapporto all'adozione della legge riparatrice del 27/02/09 n° 13.

Poiché la sentenza costituzionale stabilisce che vanno rimborsate le somme già pagate prima della decisione costituzionale per la tariffa di depurazione ciò deve essere attuato anche perché lo conferma lo stesso art. 8 sexies della legge n° 13 secondo comma.

Ma siccome siamo sempre alle solite, che i commi di una legge, a salvaguardia dei cittadini per l'Ufficio idrico non esistono, pertanto nulla è stato disposto per il rimborso

In quanto all'affermazione del Dirigente più volte menzionato circa al pagamento della tariffa di depurazione come utente dell'EAS certamente non spetta a tale Dirigente sindacare ed in questo caso si che si tratta di polemica in quanto volendosi giustificare si arrampica sugli specchi che con il passare del tempo diventano sempre più alti in ogni caso specifico ancora un volta che la sentenza della Corte costituzionale è stata emessa il 10/10/08 e prima di allora non ci si poteva esimersi dal pagamento, pertanto l'affermazione del Dirigente del IV settore è puramente gratuita circa le utenze EAS.

In quanto alla mia presunta falsità sull'affermazione di inquinamento non intendo discutere perché si aprirebbe un'altra discussione infinita ma in ogni caso un impianto illegale certamente non può produrre effetti benevoli.

Di conseguenza le SS.LL. dovrebbero chiedere le analisi del NOE e dell'ARPA per il periodo del mese di Agosto trascorso, per verificare gli effetti allo sbocco dello scarico a mare che sicuramente tutto intorno avrà creato un deserto di fauna ciò è avvalorato dai continui interventi sulla condotta di rilancio a mare le cui acque reflue a detto del Dirigente predetto sono considerate depurate al punto tale che gli acidi contenuti in esse hanno addirittura corroso la tubazione di acciaio

In merito alla comparazione della fatturazione fra il precedente gestore e il comune si chiede a Voi autorità in indirizzo quale convenienza hanno avuto i cittadini di Lipari a rilevare gli impianti dall'EAS declamando che la cittadinanza avrebbe ottenuto immensi benefici, così non è stato considerato il risultato ottenuto mi rimane di ringraziare a nome di tutti del regalo che ci hanno concesso..Vi chiedo cosa facevano gli amministratori, funzionari e i Dirigenti pro-tempore che hanno espresso parere favorevole schiacciavano forse un pisolino? Non era quindi più conveniente mantenere il predente gestore?.

Adesso ci viene dichiarato che quanto avvenuto è dovuto perché i costi gestionali del servizio a carico del gestore Comune di Lipari NON possono essere uguali a quelli di un Ente Regionale con bilancio di utenze molto più ampio. Onestamente si è sempre detto e predicato l'opposto pertanto si vuole dimostrare che una gestione locale è molto più costosa di un'altra gestita dall'esterno, la mia poca esperienza mi induce a pensare il contrario e pertanto tale enorme differenza è dovuta ad una gestione con costi non controllati.

Circa il raddoppio dei costi delle tariffe si chiede se le stesse sono state approvate dal CIPE così come prevede la sentenza del TAR del Lazio Sez I del 05/11/08 n° 9673 non riscontrando alcun richiamo nella determinazione Sindacale n° 21/09.

Sarei curioso di conoscere il totale dei consumi idrici forniti alla società GF tenendo conto che circa il 40 % dei consumi viene attraverso navi cisterne e quindi gratis perché gli oneri sono a carico dello Stato per cui si dovrebbe ottenere un conguaglio a favore di tutti i cittadini e non solo per le casse comunali

In quanto al contenzioso fra l'EAS e il comune di Lipari non è di mia pertinenza perché era compito di chi ha accettato gli impianti stabilirlo in quel momento, fra questi accordi dovevano rientrate anche le somme che i cittadini per colpa del comune, che non ha avvisato, dell'imminente trasferimento degli impianti facendo sì, che quelli onesti e corretti all'arrivo dell'avviso hanno provveduto ad effettuare il versamento ma trattandosi di difendere i propri cittadini non si sono preoccupati né gli Amministratori né i dipendenti pro tempore.

L'unica affermazione che condivido della lettera di riscontro del Dirigente del IV Settore è quella dell'ultimo comma della nota di cui all'argomento in oggetto

In effetti la situazione esige un accurato approfondimento, per cui., come già affermato in una precedente mia nota consigliando di chiedere un parere provoceridate ad un esperto in diritto amministrativo di chiara fama, serietà e professionalità in modo che stabilisca senza sé e senza ma con chiarezza e inequivocabilità quello che il cittadino deve pagare,quello che non deve pagare momentaneamente e quello che deve avere rimborsato sulla scorta dei dati che l'ufficio preposto gli fornirà ivi compreso così come li definisce il Dirigente del IV settore" le mie infondate note".

Ribadisco che ciò è molto importante per dirimere la questione perché il prolungare gli atti diverrebbe un'ottima occasione per molti cittadini per formulare anche loro richieste v'infondate che provocherebbero una reazione a catena a cui il comune dovrebbe fare fronte.

Ritengo pertanto,che sia inutile ulteriore corrispondenza senza aver deciso di nominare un legale esperto che potrà dare all'Amministrazione risultati concreti.

L'indugiare in questo provvedimento farà sì che le responsabilità di altri Amministratori,funzionari e Dirigenti prro-tempore ricadrebbero sull'attuale Amministrazione.

Ritenendomi sempre a vostra disposizione porgo cordiali e amichevoli saluti.

Lipari, 24/09/12.....

geom. Messina Vincenzo

